

Legge federale sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002¹,

visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,

decreta:

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale

Art. 6a (nuovo) Remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

¹ Il Consiglio federale emana principi relativi:

- a. allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei membri dei quadri dirigenti e dell'altro personale retribuito in modo analogo:
 1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere;
 2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;
- b. agli onorari (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un altro organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

² Nei principi di cui al capoverso 1 sono fissati valori di riferimento per le prestazioni massime da versare secondo le lettere a e b.

Minoranza

(Engelberger, Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert, Wittenwiler)

Stralciare il capoverso 2

¹ FF 2002 6688

² FF 2002 6705

³ RS 172.220.1

³ Emana i principi e valori di riferimento relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare alla previdenza professionale e alle indennità di partenza.

Minoranza

(Engelberger, Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert, Wittenwiler)

³ Emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute ...

⁴ Emana principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.

⁵ Gli stipendi e gli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle singole persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali di cui al capoverso 3 convenute con queste persone sono accessibili al pubblico.

⁶ I principi di cui ai capoversi 1–5 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

⁷ Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–6 siano applicati per analogia alle aziende disciplinate dal diritto privato e in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti e che hanno sede in Svizzera.

Art. 15 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Gli stipendi (prestazioni accessorie comprese) dei singoli quadri superiori dell'amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali di cui all'articolo 6a capoverso 3 convenute con queste persone sono accessibili al pubblico.

2. Legge del 30 aprile 1997⁴ sull'azienda delle telecomunicazioni

Art. 9 cpv. 4 (nuovo)

⁴ L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio d'amministrazione.

⁴ RS 784.11

⁵ RS 172.220.1

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo (nuovo)

¹ ... L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000⁶ sul personale federale si applica per analogia ai quadri dirigenti dell'azienda e agli altri membri del personale retribuiti in modo analogo.

3. Legge del 23 dicembre 1953⁷ sulla Banca nazionale

Art. 62a (nuovo)

L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del consiglio della banca, allo stipendio dei membri della direzione generale e del personale retribuito in modo analogo come pure alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

4. Legge federale del 20 marzo 1981⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 63 cpv. 2, terzo periodo (nuovo)

² ... L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 64 cpv. 3 (nuovo)

³ L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.

5. Legge federale del 21 giugno 1991¹² sulla radiotelevisione

Art. 29 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Provvede affinché le disposizioni dell'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹³ sul personale federale siano applicate per analogia ai membri degli organi direttivi della SSR, ai membri dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo.

⁶ RS 172.220.1

⁷ RS 951.11

⁸ RS 172.220.1

⁹ RS 832.20

¹⁰ RS 172.220.1

¹¹ RS 172.220.1

¹² RS 784.40

¹³ RS 172.220.1

6. Legge federale del 24 marzo 1995¹⁴ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 4 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹⁵ sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 8 cpv. 3, secondo periodo (nuovo)

³ ... L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹⁶ sul personale federale si applica per analogia.

7. Legge del 15 dicembre 2000¹⁷ sugli agenti terapeutici

Art. 71 cpv. 2, terzo periodo (nuovo)

² ... L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹⁸ sul personale federale si applica per analogia agli onorari dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 75 cpv. 2, terzo periodo (nuovo)

² ... L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹⁹ sul personale federale si applica per analogia allo stipendio dei quadri dirigenti dell'Istituto e del personale retribuito in modo analogo e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁴ RS 172.010.31

¹⁵ RS 172.220.1

¹⁶ RS 172.220.1

¹⁷ RS 812.21

¹⁸ RS 172.220.1

¹⁹ RS 172.220.1